

## Accomandatario unico revocabile ma con dubbi

Sussiste incertezza tra il poter ricorrere a un amministratore provvisorio nominato dagli accomandanti e il determinarsi di una causa di scioglimento

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'[art. 2259](#) comma 2 c.c., dettato in tema di società semplice, ciascun socio può chiedere giudizialmente la **revoca** di un amministratore per **giusta causa**. Tale norma è considerata applicabile alla sas (*cf.* Cass. n. [15197/2001](#)), nella quale la richiesta di revoca può pervenire anche da parte dei soci accomandanti: per tal via, infatti, tali soci non compirebbero un atto di ingerenza nell'amministrazione, ma si limiterebbero ad attivare un controllo giudiziario di legittimità sulla condotta degli amministratori (*cf.* Trib. Verona [8 novembre 2012](#) e Trib. Milano [27 gennaio 2012](#)). Si presentano, peraltro, incerte le conseguenze derivanti dalla revoca delle funzioni gestorie in capo al soggetto che sia anche l'unico socio accomandatario.

Secondo una prima ricostruzione, l'[art. 2323](#) comma 2 c.c. – ai sensi del quale, se vengono a mancare tutti i soci accomandanti, nel periodo di sei mesi concesso per la ricostituzione della categoria di soci venuta meno (pena lo scioglimento della società), gli accomandanti nominano un **amministratore provvisorio** – non può trovare applicazione analogica, trattandosi di un'ipotesi diversa da quella della sopravvenuta mancanza di tutti gli accomandanti, stante la persistente presenza dell'accomandatario revocato dalla carica di amministratore nella compagine sociale, e dovendosi considerare che, nella sas, il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario. In particolare, l'applicazione analogica sarebbe impedita dal rilievo che la nomina dell'amministratore provvisorio – se effettuata in presenza del socio accomandatario privato dei poteri di gestione ma ancora socio illimitatamente responsabile – verrebbe ad alterare la configurazione tipica della sas, nella quale alla responsabilità illimitata dell'accomandatario si accompagna un corrispondente potere gestorio.

Nell'ipotesi della revoca dell'amministratore unico socio accomandatario – ancora presente, seppure revocato dalla carica amministrativa, all'interno della compagine sociale con mantenimento della suddetta qualifica – il ricorso all'[art. 2323](#) comma 2 c.c. determinerebbe, invece, il permanere della responsabilità illimitata dell'accomandatario non più amministratore per la gestione dell'amministratore provvisorio (accomandante o soggetto esterno). E, quindi, il verificarsi dell'evento in questione non può che condurre allo **scioglimento della società**, in quanto la mancanza nell'accomandatario del potere di amministrare si pone come fattore ostativo del suo funzionamento (così Cass. n. [12732/1992](#); *cf.* anche Trib. Verona [8 novembre 2012](#), Trib. Milano [27 gennaio 2012](#), Trib. Salerno [10 aprile 2007](#) e Trib. Roma [4 maggio 2000](#)).

In termini analoghi, la sentenza della Cassazione n. [6871/1994](#), che ha ravvisato nella fattispecie in esame una causa di scioglimento della società *ex* [art. 2272](#) n. 2 c.c., ove la situazione di stallo determinatasi a seguito della revoca dell'unico socio accomandatario non sia risolta "con l'immissione di un nuovo socio accomandatario o con una modifica dell'atto costitutivo, nel senso della trasformazione del socio accomandante in accomandatario".

In tale contesto, poi, il Tribunale di Milano del [1° luglio 2002](#) ha precisato che, pur non potendo essere nominato un amministratore provvisorio, spetta al socio accomandante **concludere il singolo affare** in forza del rilascio di una procura speciale. Si ritiene, inoltre, che, in caso di revoca per giusta causa dell'amministratore che sia unico socio accomandatario, l'Autorità Giudiziaria abbia la facoltà di disporre la nomina di un amministratore giudiziario (*cf.* Trib. Padova [13 luglio 2003](#) e Trib. Roma [24 luglio 1997](#); *contra* Trib. Milano [14 febbraio 2004](#) e Trib. Napoli [2 marzo 1994](#)).

Secondo altra ricostruzione, invece, nel caso in questione sarebbe applicabile la disciplina dettata dall'[art. 2323](#) comma 2 c.c. (*cf.* Trib. Catania [19 dicembre 2003](#), Trib. Napoli [2 marzo 1994](#) e App. Milano [23 aprile 1991](#)).

I giudici catanesi, in particolare, hanno affermato che, nel caso di pluralità di soci accomandanti, la sostituzione dell'accomandatario revocato non sarà un problema da porsi, valendo, anche in tale ipotesi, il regime dell'amministrazione disgiuntiva per gli altri soci appartenenti alla stessa categoria. Di contro, nel caso di unico socio accomandatario destinatario di un provvedimento di revoca, può ragionevolmente sostenersi l'applicabilità dell'[art. 2323](#) comma 2 c.c., non ravvisandosi in tale previsione **alcun rilievo eccezionale o di norma speciale**; ed anzi la stessa espressamente porrebbe un rimedio provvisorio endogeno alla società e idoneo a rimediare momentaneamente alla mancanza dell'organo di amministrazione sociale.

La soluzione è stata ribadita dal Tribunale di Milano del [12 novembre 2015](#), con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel termine di sei mesi dalla revoca e di nomina "medio tempore" di un amministratore provvisorio. La coesistenza di tale figura con quella del socio accomandatario illimitatamente responsabile risulta infatti possibile senza alterazione dello schema tipico, non potendo la responsabilità illimitata dell'accomandatario privato dei poteri gestori essere significativamente aggravata dai meri atti di **ordinaria amministrazione** demandati all'amministratore provvisorio. Rileva, inoltre, il "favor" per la conservazione del contratto sociale voluto dalle parti.